

DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE A COPERTURA DEI COSTI DEI PREMI ASSICURATIVI PER LA RIMOZIONE E LA DISTRUZIONE DEI CAPI MORTI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il regolamento (UE) 2472 della Commissione, del 14/12/2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 11 "Relazioni" , 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 28 "Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione";
- la L. n. 234 del 24/12/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. n. 234 del 24/12/2012, e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- la l.r. n. 31 del 05/12/2008 e ss. mm e ii. "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art. 20, comma 5) il quale prevede che la Regione può concedere ai soci aderenti agli organismi di difesa una integrazione finanziaria sul pagamento dei premi assicurativi nell'ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti contributivi previsti dalla normativa statale e comunitaria;
- la l.r. n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;
- il D.lgs n. 102 del 29/03/2004 e ss. mm e ii, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss. mm e ii.;
- il D.M. n. 64591 del 08/02/2023 di approvazione del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura per l'anno 2023, che elenca le categorie di rischi assicurabili in forma agevolata e relative garanzie per il settore zootecnico;

2. MOTIVAZIONI DELL'AUTO

Il presente provvedimento, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, intende promuovere, prioritariamente, interventi di difesa delle produzioni zootecniche per far fronte agli elevati costi dei premi assicurativi per la copertura degli oneri derivanti dalla rimozione e distruzione delle carcasse degli animali morti in azienda. Il provvedimento si aggiunge al contributo Statale nel pagamento del premio assicurativo sostenuto per la garanzia "rimozione e distruzione delle carcasse degli animali morti in azienda".

L'intervento si è dimostrato negli anni un valido aiuto a difesa del reddito delle aziende zootecniche tale da vedere aumentato di anno in anno il valore del capitale assicurato.

L'alleggerimento dei costi di polizza ha invogliato l'allevatore lombardo a munirsi dello strumento assicurativo.

3. OBIETTIVI DELL' AIUTO

Obiettivi dell'aiuto sono prevalentemente:

- la diminuzione dei contributi a compensazione dei danni che altrimenti avrebbero gravato totalmente sulla spesa pubblica;
- la diminuzione dei fenomeni di smaltimento illecito delle carcasse;
- la conseguente riduzione dell'inquinamento ambientale.

Il perseguimento del piano assicurativo regionale ha, inoltre, l'obiettivo di far crescere, fra le aziende agricole una cultura assicurativa in grado di limitare i rischi dell'attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito ed una puntuale valutazione di costi e benefici.

Con il presente piano si prevede di erogare un contributo regionale alle imprese agricole ad integrazione del contributo statale di cui al D.lgs. n. 102 del 29/03/2004 e ss. mm. e ii. nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria in materia.

4. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

Le micro, piccole e medie imprese agricole, titolari di partita IVA, ricadenti nella definizione di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 concernente le imprese, iscritte presso la Camera di Commercio al registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli e sezione coltivatori diretti che si assicurano tramite gli organismi di difesa, per la difesa del reddito delle proprie aziende.

5. TIPOLOGIA DEGLI AIUTI REGIONALI CONCEDIBILI

Contributo regionale a copertura assicurativa dei rischi agricoli, ad integrazione del contributo dello Stato nel rispetto dei criteri previsti nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura di livello nazionale.

6. GARANZIE E RISCHI ASSICURABILI OGGETTO DI AIUTO

Rimozione e distruzione (Smaltimento) delle carcasse: l'assicurazione interviene nell'abbattimento dei costi di smaltimento.

7. MODALITA' APPLICATIVE.

L'intervento si applica per la copertura di eventi riconducibili ai rischi agricoli richiamati per tipologia al precedente punto 6) e per i quali siano state stipulate polizze agevolate con contributi pubblici. Possono aderire all'aiuto le imprese agricole così come definite dall'allegato I al regolamento (UE) 2472/2022 che:

- sono in regola con l'anagrafe zootecnica ed hanno dichiarato il numero dei capi presenti in allevamento;
- sono in regola con tutte le norme igienico sanitarie per la salvaguardia dell'allevamento;
- si impegnano a versare la quota contributiva se associate ad un organismo di difesa, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci.

8. ENTITA' DEGLI AIUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal Piano di Gestione dei Rischi nazionale.

Per ogni beneficiario il contributo non potrà superare il 70% dei costi effettivi del premio assicurativo pagato a copertura dei costi per lo smaltimento carcasse degli animali morti in azienda, dedotti altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili. Nel termine "smaltimento delle carcasse" sono comprese, in ottemperanza all'art. 28 del regolamento (UE) 2022/2472 le operazioni di

rimozione dei capi morti distruzione di tali capi con intensità di contributo fino al 70 % dei costi sostenuti.

Qualora la somma dei costi complessivi ammissibili a contributo superi lo stanziamento regionale per l'anno di riferimento, il contributo verrà ricalcolato percentualmente sulla base della disponibilità finanziaria.

L'operatività della presente misura si applica all'attività assicurativa svolta secondo la procedura da indicare con successivo atto, con risorse finanziarie a valere sul bilancio regionale.

9. CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. Gli aiuti non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie assicurative, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato Membro.

Relativamente al precedente paragrafo 8 il regime è subordinato all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti.

L'intensità lorda dell'aiuto **non deve superare il 70%** dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse. Nel termine smaltimento sono comprese, in ottemperanza all'art. 28 del regolamento (UE) 2022/2472, le operazioni di rimozione e distruzione dei capi morti con intensità di aiuto fino al **70%** dei costi sostenuti:

L'importo pagato dalla Regione tramite gli Organismi di Difesa deve essere usato solo per la compensazione dei premi assicurativi pagati dalle imprese agricole e deve risultare dalle scritture contabili.

L'allevamento assicurato deve essere in regola con le norme sulla bio-sicurezza emanate dalla competente struttura sanitaria.

Gli aiuti inoltre saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2022/2472 e in particolare:

- dell'art. 1 "*Ambito di applicazione*"
 - paragrafo 1, che dispone che il regolamento si applichi alle seguenti categorie di aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18 e 23 e gli articoli da 25 a 31, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
 - paragrafo 6, che dispone che il regolamento non si applichi agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.
- dell'art. 2 "*Definizioni*" nel quale si intende per:
 - "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese" le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento;
 - "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti

della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- "capi morti": animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;
- dell'art.3 *"Condizioni per l'esenzione"*, che dispone che gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento.
- dell'art. 8 *"Cumulo"*, che prevede che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al Regolamento (UE) n. 2022/2472; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- dell'art. 9 *"Pubblicazione e informazione"*, che dispone che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento UE n. 2472/2022 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste;
- dell'art. 11 *"Relazioni"*, che impone l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di stato alla Commissione Europea;
- all'art. 13 *"Controllo"*, che dispone che gli Stati membri debbano conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento;
- dell'art. 28 *"Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione"*, il quale dispone:
 - al paragrafo 1, che gli aiuti per gli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e che sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso;
 - al paragrafo 2, che gli aiuti non devono: a) ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi; b) essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo; c) essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro;
 - al paragrafo 3, che gli aiuti possono finanziare i costi dei premi assicurativi versati a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti;

- al paragrafo 8, che l'intensità massima di aiuto è limitata al 70 % dei costi del premio assicurativo;

Inoltre, ai sensi dell'art 1. Par. 4 e par. 5 del regolamento (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

10. PROCEDURE

Le procedure inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché alle modalità di rendicontazione verranno definite dal Dirigente pro tempore della Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità con proprio atto.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento.

11. ZONAZIONE

Tutto il territorio regionale.

12. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il monitoraggio dell'applicazione della presente misura verrà effettuato attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:

- n. di imprenditori agricoli che usufruiscono del contributo regionale;
- importo globale dei costi ammissibili.

I dati relativi alle imprese agricole che hanno usufruito del contributo regionale dovranno essere conferiti nel sistema informatico SIAN aiuti di stato ai fini della rendicontazione all'Unione Europea di cui all'art. 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2022/2472.

13. DURATA DEL REGIME DI AIUTO

La presente disposizione si applica a far tempo dalla data di comunicazione in esenzione da notifica fino al 31/12/2029, subordinando l'aiuto per l'anno 2023 ad effettiva disponibilità finanziaria.